

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 292

del 17.7.2003

OGGETTO

Autorizzazione per alienazione alloggio di edilizia economica e popolare realizzato dalla Coop.Edil."Compagnia portuale Domenico Picca". Coniugi DE GENNARO Antonio e D'AGOSTINO Lucia.

L'anno duemilatre, il giorno diciassette del mese di luglio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	PANUNZIO	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Minervini Tommaso - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Publicata dal 21.07.03 al 5.08.2003

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Coop.Edilizia "Compagnia portuale Domenico Picca" in virtù dell'assegnazione di un suolo conseguito con delibera di G.M. n.1318 del 17.07.85 ha già realizzato sulla Maglia A/4, del nuovo Piano di zona 167 la palazzina n.4 pari a n.8 alloggi;

LETTA la nota in data 20.06.2003 registrata al n.27938 di prot., con la quale i coniugi de Gennaro Antonio e d'Agostino Lucia, nella specifica qualità di soci assegnatari dell'alloggio sociale al 4° piano superiore con ingresso della porta salendo a destra sito in abitato di Molfetta con accesso dal civico 7 di via Padre Pio da Petralcina - Maglia A/4, del P.d.Z. 167 pal.4 hanno avanzato istanza per l'ottenimento della autorizzazione ad alienare il citato alloggio in quanto il nucleo familiare si è trasferito da tre anni circa nel comune di Treviso, giusta certificati anagrafici da cui si evince che, in effetti, i coniugi in parola si sono trasferiti nel Comune di Treviso sin dal 05.07.2000;

VISTO l'atto di convenzione n.3366 di rep in data 25.03.87, a rogito di Notar C.Della Ratta, stipulato tra il Comune di Molfetta e la Coop. "Compagnia portuale Domenico Picca" e, in particolare, l'art.9 del citato atto che testualmente recita: "OMISSIS - gli alloggi oggetto della presente convenzione non possono essere alienati ad alcun titolo né su di essi possono costituirsi diritti reali di godimento per un periodo di 10 anni successivi alla data del rilascio del certificato di abitabilità, salvo consenso del Comune per gravi e comprovati motivi e sempre nel rispetto delle condizioni e modalità di cui alla presente convenzione ed in particolare al precedente art.8, - OMISSIS";

ACCERTATO che il recitato vincolo di inalienabilità dell'alloggio prima dei 10 anni, che trova il suo fondamento giuridico nella legge n.865/71 - art.35 - 10° comma - è stato superato con la nuova disposizione dettata dalla legge 17.02.92, n.179 che all'art.20 ha abrogato i comma 15, 16, 17, 18 e 19 dell'art.35 della legge n.865/71;

RILEVATO che ai sensi del citato articolo i soci riservisti della Cooperativa di cui all'art.25 della legge n.457/78, hanno diritto di prelazione circa l'acquisto degli alloggi a parità di condizioni da esercitarsi entro 4 mesi dalla comunicazione del proprietario di alienare l'alloggio e che dopo la rinuncia dei soci riservisti, la prelazione va esercitata dal Comune a parità di condizioni entro i successivi 4 mesi;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dai coniugi de Gennaro-d'Agostino, da cui si evince che la cooperativa ha cessato ogni attività e che non vi sono soci riservisti che potrebbero vantare l'esercizio del diritto di prelazione sull'acquisto;

DATO ATTO che questo Comune, al momento, non ha alcun interesse ad acquistare l'alloggio di cui trattasi, per cui non intende avvalersi del diritto di prelazione nell'acquisto;

RITENUTO alla luce delle considerazioni sopra esposte, di poter accogliere l'istanza di alienazione dell'alloggio sociale presentata dai coniugi de Gennaro Antonio e D'Agostino Lucia, con la precisazione che il trasferimento dell'immobile dovrà avvenire nel pieno rispetto delle condizioni e modalità dell'art.9 dell'atto di convenzione stipulata con questo Comune, dando atto che il promesso acquirente e, successivamente, i suoi aventi causa, subentrerà nella posizione giuridica del cedente relativamente ai diritti, oneri ed obblighi previsti nel più volte citato atto di convenzione, con esclusione di quelli relativi agli artt.3, 4, 5, 6 e 10, per i quali resta titolare il concessionario;

RITENUTO, altresì, dover fissare, sempre ai sensi del citato art.9, il prezzo di cessione dell'alloggio, che col presente provvedimento viene determinato in € 62.367,34 (£.120.760.000), pari al costo iniziale di £.80.000.000, incrementato del 50.95% per effetto della intervenuta variazione ISTAT dei costi di costruzione, intervenuti dopo la stipula della convenzione, la cui data risale al 25.03.1987;

ACQUISITO il parere dal Responsabile del Settore Territorio, ai sensi del 1° comma dell'art.49 del Decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000 e dato atto che il provvedimento non ha rilevanza contabile;

VISTO il decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera

1) PRENDERE ATTO:

a) dell'istanza prodotta dai coniugi de Gennaro Antonio e D'Agostino Lucia, intesa ad ottenere l'alienazione dell'alloggio sociale assegnato loro, costruito dalla Coop.Edilizia "Compagnia portuale Domenico Picca" sulla maglia A/4 del P.d.Z. 167, meglio individuato in premessa;

b) della dichiarazione resa dai suddetti coniugi da cui si evince che la cooperativa ha cessato ogni attività e che non vi sono soci riservisti che potrebbero vantare l'esercizio del diritto di prelazione sull'acquisto;

c) della volontà di questa Amministrazione di non avvalersi del diritto di prelazione nell'acquisto dell'alloggio in parola.

2) Accogliere, per i motivi esposti in narrativa, l'istanza dei coniugi de Gennaro-D'Agostino e, per l'effetto, autorizzare gli stessi ad alienare l'alloggio sociale di cui trattasi alle condizioni tutte contenute nell'atto di convenzione.3366 di rep in data 25.03.87, a rogito di Notar C.Della Ratta, stipulato tra il Comune di Molfetta e la Coop. Edil."Compagnia Portuale Domenico Picca".

3) Determinare in € 62.367,34 (£.120.760.000) il prezzo di cessione dell'alloggio.

4) Prendere atto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese, in data 04.07.2003, dai coniugi Spadavecchia Francesco e de Pinto Anna, in qualità di promessi acquirenti, con le quali gli stessi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di legge (art.8 dell'atto di convenzione n.3366/87) per diventare assegnatari di un alloggio di edilizia economica popolare.

5) Obbligare i coniugi de Gennaro-D'Agostino a trasmettere al Comune copia dello stipulando atto di compravendita con relativa nota di trascrizione.

6) Designare responsabile del procedimento il sig.Visaggio Leonardo Antonio.

7) Con separata votazione unanime e favorevole il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4°, del D.L.vo n.267/2000.